Generali Italia S.p.A.

GENERASALUTE A22

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA PER LA PERSONA A FAVORE DEI SACERDOTI FIDEI DONUM E MISSIONARI LAICI

(Mod. A22 ICSC - ed. 10/2021)

N. Polizza 410885171

Contraente
ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Società Assicurativa
GENERALI ITALIA S.p.A.

Art. 1 Definizioni

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Assistenza	Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Atto di terrorismo	Atto, incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza, compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.
Condizioni di assicurazione	Il documento che disciplina il contratto di assicurazione.
Contraente	La persona fisica o giuridica con la quale è stipulato il contratto.
Domicilio	Il luogo di abitazione dell'Assicurato.
Estero	Il mondo intero con esclusione dell'Italia.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni obiettivamente constatabili.
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Missionari Laici	Laici che, per conto di una Diocesi italiana, sono inviati a realizzare un servizio temporaneo in un territorio di missione al di fuori delle Diocesi italiane.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Prestazioni	Le assistenze prestate agli Assicurati. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce per conto di Generali Italia S.p.A.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Residenza	Il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale.
Rischio	La probabilità del verificarsi del sinistro.
Sacerdoti "Fidei Donum"	Sacerdoti e religiosi inseriti nel "sistema di sostentamento del Clero" che vengono inviati a realizzare un servizio temporaneo in un territorio di missione al di fuori dalle Diocesi italiane.
Sinistro	Il verificarsi del rischio per il quale è stata prestata la garanzia.
Società	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14.
Struttura Organizzativa	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8, Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 00776030157 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione: Rischio assicurato

A fronte del pagamento del premio la Società, al verificarsi di un sinistro, fornisce all'Assicurato le prestazioni di assistenza specificate nella Sezione Prestazioni, sino alla concorrenza dei limiti previsti.

Art. 3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutto il Mondo *con l'esclusione dei seguenti Paesi*:

Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art. 4 - Esclusioni

La garanzia non comprende i sinistri causati da:

a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;

b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;

c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;

d) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

e) dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;

f) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere;

g) malattie preesistenti al momento della stipula del contratto.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni previste dalle singole prestazioni.

Art. 5 - Limiti di esposizione

Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo e per tutta la durata del contratto.

Art. 6 - Effetto e scadenza del contratto

Ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La polizza ha durata annuale.

Non è ammesso il tacito rinnovo alla scadenza.

Art. 7 - Pagamento del Premio

I Premi devono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Nei limiti previsti dalle norme vigenti, il Premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il Premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico. In questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità, su conto corrente postale dedicato[1]. In questo caso la data di versamento del Premio e, quindi, la data di decorrenza della garanzia coincide con quella apposta dall'ufficio postale;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità. In questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale[2] non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità. In questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto corrente dedicato dell'intermediario, in tale qualità. In questo caso la data di versamento del Premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto corrente dell'intermediario, in tale qualità;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD). In questo caso il Premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di Premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive. Fermo quanto precede, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata di Premio la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la garanzia produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico bancario o recandosi direttamente presso l'intermediario, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte di Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:
(1) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(2) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del Premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art. 8 - Avviso di sinistro - Modalità per la richiesta di assistenza

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 C.C., l'Assicurato per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.

L'Assicurato, all'atto della richiesta della prestazione, deve comunicare il motivo della richiesta stessa, il recapito telefonico del luogo in cui si trova ed indicare la Fascia Tessera riportata in polizza.

L'Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, ai recapiti indicati in polizza; qualora si trovi nell'impossibilità di telefonare, l'Assicurato potrà inviare un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento 8, 20135 Milano.

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

La Struttura Organizzativa, per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita del Suo consenso ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.

Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili come indicato nell'apposita Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.

Art. 9 - Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato, o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

Art. 10 - Restituzione delle somme per le prestazioni indebitamente ottenute

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

Art. 11 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dall'erogazione o al rifiuto all'erogazione delle prestazioni, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto della imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 12 - Altre assicurazioni

L'Assicurato, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 1910 C.C., è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi.

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve darne, tuttavia, avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma del terzo comma dell'art. 1910 C.C.

In caso di attivazione di altra impresa di assicurazioni le prestazioni previste nella polizza della Società saranno operanti, entro i limiti previsti, quale rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dall'impresa di assicurazioni che ha erogato l'assistenza.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 13 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 - Persone non assicurabili

L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.

Non sono altresì assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive. Pertanto, le citate affezioni sono causa di:

a) inassicurabilità se presenti al momento della stipula del contratto;

b) cessazione automatica dell'assicurazione contestualmente al loro manifestarsi in corso di contratto.

Art. 15 - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 16 - Esonero di responsabilità

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 17 - Riservatezza dei dati personali

Il Contraente si impegna a fornire agli Assicurati l'Informativa Contrattuale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016, allegata a queste Condizioni di Assicurazione (GIPRY) ed a restituire a Generali Italia il consenso dell'Assicurato.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge.

QUANDO E COME PAGARE

Art. 19 – Premio e regolazione del Premio

Il Premio annuo è anticipato forfetariamente dal Contraente nella misura di € 20.000,00 (comprensivi di imposte).

Tale importo vale anche come premio minimo di polizza.

Il Premio provvisorio calcolato come sopra indicato è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo di 12 mesi, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio, fermo il suindicato Premio annuo minimo acquisito.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o dalla minor durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per la determinazione della regolazione del Premio in base al seguente criterio:

Qualora gli Assicurati entrati in copertura nel corso dell'annualità assicurativa superassero complessivamente le 750 unità (tra Sacerdoti Fidei Donum e Missionari Laici), verrà effettuata regolazione incassando per ogni ulteriore testa il premio unitario di **€ 27,50** finiti.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo annuo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il premio consuntivo risulti maggiore di oltre il doppio rispetto a quello anticipato, quest'ultimo viene aumentato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti necessari e le documentazioni probatorie in suo possesso.

PRESTAZIONI

La Società assicura l'erogazione della prestazione di assistenza di seguito elencata per il tramite della Struttura Organizzativa a favore dei **Sacerdoti Fidei Donum** e **Missionari Laici** elencati nell'appendice di censimento allegata alla Polizza in sede di emissione ed eventuali appendici di aggiornamento.

Art. 20 – Rientro Sanitario

Se, in seguito ad infortunio o malattia l'Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Società tramite la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare a proprie spese il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il rientro sanitario da Paesi extraeuropei viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica.

Per i rientri dai Paesi del bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l'aereo sanitario in deroga a quanto sopra.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. La Società per il tramite della Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

Sono escluse dalla prestazione:

- *le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;*
- *le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;*
- *le spese relative alla cerimonia funebre, quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;*
- *tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato*.

COME ATTIVARE L'ASSISTENZA

Art. 21 - Modalità per la richiesta di assistenza

L'Assicurato può attivare le Prestazioni solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa al seguente numero:

dall'Italia al numero 800 95 77 09

dall'estero al numero 02.5824.0560

L'Assicurato all'atto della richiesta della prestazione dovrà comunicare:

a) il tipo di assistenza o servizio di cui necessita ed il nome dell'eventuale medico curante;

b) nome e cognome;

c) numero di polizza preceduto dalla sigla **GIME**;

d) indirizzo del luogo in cui si trova;

e) il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell'assistenza.

Per erogare le prestazioni previste, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. Contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personal anche relativi alla salute e a reati e a condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.